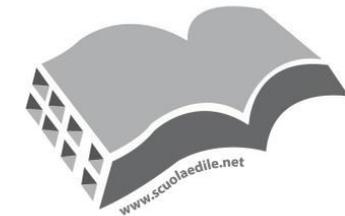




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Ente Scuola per l'Industria Edilizia e Affini
delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

ANCE | CROTONE
GIOVANI

ANCE | CROTONE

VADEMECUM SULLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE A CARICO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Realizzata da:

Gruppo Giovani Imprenditori Edili - ANCE Crotone

Ing. Angelo Barile - Ispettore tecnico dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone

Dott. Antonio Frontera - Tecnico della Prevenzione - C.P.S. - Esperto della U.O. S.P.I.S.A.L. - A.S.P. di Crotone

Ente Scuola Edile di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia

I Edizione – Luglio 2017

Gli autori pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declinano da ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute. Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le rispettive amministrazioni di appartenenza.

Gruppo Giovani Imprenditori Ance Crotone

Presidente:

Sestito Ing. Roberto - IMPRESA SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.A.S.

Consiglieri:

- Baffa Margherita - IMPRESA AREA COSTRUZIONI S.R.L.
- Cannavale Geom. Nunzio – IMPRESA MOSMODE S.R.L.
- Cosentino Dott. Armando - IMPRESA CROTONSCAVI CO.GE.S.P.A.
- Drago Ing. Debora - IMPRESA OLIDRAG S.R.L.
- Garrubba Geom. Gennaro - IMPRESA 3G COSTRUZIONI S.R.L.
- Lerose Geom. Pietro – IMPRESA IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L.
- Mazzei Ing. Salvatore - IMPRESA MAZZEI SALVATORE S.R.L.
- Miletta Serafina - IMPRESA CECIM S.A.S.
- Misticoni Geom. Andrea - IMPRESA MISTICONI GIOVANNI
- Sestito Geom. Antonio - IMPRESA C.I.N. S.R.L.
- Sicilia Dott.ssa Giovanna - IMPRESA CO.I.V. di Rachieli Salvatore
- Varrese Geom. Luca - IMPRESA VARRESE & C. S.N.C. DI LUCA VARRESE
- Villirillo Dott. Antonio - IMPRESA CROTONSCAVI CO.GE. S.P.A.
- Vrenna Dott. Daniele - IMPRESA SOCEA S.R.L.

Coordinatrice: Secreto Ing. Isabella – ANCE CROTONE

INDICE

	pag.
1. PREMESSA	3
2. CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE A CARICO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	4
2.1 SCHEDA ANAGRAFICA CANTIERE	5
2.2 DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE	7
- Documentazione di carattere generale	7
- Documentazione relativa al cantiere edile	13
- Documentazione relativa alle attrezzature di lavoro presenti in cantiere	15
- Documentazione aggiuntiva per le attrezzature di sollevamento installate in cantiere	18
- Documentazione relativa all'impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche	19
- Documentazione relativa a lavori elettrici sotto tensione	20
- Documentazione relativa ai ponteggi installati in cantiere	26
- Documentazione relativa alle attività con impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	28
- Documentazione relativa a lavori in presenza di amianto	29
- Documentazione relativa a lavori stradali	30
- Documentazione relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	31
2.3 DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI	34
APPENDICE	36
- Principali corsi di formazione (soggetti, durata e aggiornamento)	36

1. PREMESSA

Questa pubblicazione nasce per dare risposte alle numerose sollecitazioni pervenute dal mondo imprenditoriale e da tutti gli operatori del settore edile circa la documentazione, gli obblighi ed i relativi adempimenti imposti alle imprese ed ai lavoratori autonomi nella gestione della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

Il presente Vademecum è stato realizzato, su iniziativa del Gruppo Giovani di Ance Crotona, in particolare del Presidente, Ing. Roberto Sestito e della coordinatrice, Ing. Isabella Secreto, attraverso l'organizzazione di un tavolo tecnico operativo permanente con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotona, Ispettore Tecnico Ing. Angelo Barile, lo S.P.I.S.A.L. dell'A.S.P. di Crotona, Ispettore Cav. Dott. Antonio Frontera e l'Ente Scuola Edile di Catanzaro - Crotona - Vibo Valentia, direttore Ing. Paolo Blandino.

Lo scopo del presente Vademecum è quello di fare azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di promozione della cultura della sicurezza sui cantieri edili e si rivolge a tutti coloro che a diverso titolo sono coinvolti quotidianamente nel processo produttivo nel cantiere.

Il lavoro, si presenta sotto forma di una check-list riepilogativa dei principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili devono essere in possesso e comprende un'appendice schematica circa l'obbligatorietà, la tipologia, modalità e durata dei corsi inerenti le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro.

L'intento di coloro che hanno collaborato alla stesura del presente lavoro, in particolare gli Organi Ispettivi, è stato soprattutto quello di fornire note esplicative e suggerimenti pratici di immediata applicazione, frutto molto spesso di domande frequenti e casi pratici riscontrati sui cantieri edili.

Si segnala che il Vademecum sarà disponibile a titolo gratuito sui siti internet www.crotone.ance.it e www.scuolaedile.net.

Si precisa inoltre che il lavoro non può essere considerato un elenco esaustivo ed esauriente della documentazione da tenere in cantiere.

2. CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

La documentazione relativa alle imprese, è stata raggruppata in argomenti sotto forma di check-list, come di seguito elencati:

- Documentazione di carattere generale;
- Documentazione relativa al cantiere edile;
- Documentazione relativa alle attrezzature di lavoro presenti in cantiere;
- Documentazione aggiuntiva per le attrezzature di sollevamento presenti in cantiere;
- Documentazione relativa all'impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Documentazione relativa a lavori elettrici sotto tensione;
- Documentazione relativa ai ponteggi installati in cantiere;
- Documentazione relativa alle attività con impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- Documentazione relativa a lavori in presenza di amianto;
- Documentazione relativa a lavori stradali;
- Documentazione relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, saranno elencate le previsioni dell'art. 21 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con alcune differenziazioni previste per settori particolari (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati). Il lavoratore autonomo oggetto dell'art. 89, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., è rappresentato dall'impresa individuale che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti (nell'accezione ampia ed estesa contenuta all'art. 2 comma 1 lett.a) ed ancora, senza l'ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura (nemmeno familiari).

L'impresa/lavoratore autonomo nella compilazione della check-list potrà selezionare le seguenti opzioni:

- NO, quando la documentazione, prevista per legge, non è presente in cantiere;
- SI, quando la documentazione, prevista per legge, è presente in cantiere;
- NP, quando la documentazione non è pertinente con i lavori da eseguire.

Ogni impresa/lavoratore autonomo attraverso il presente lavoro può autovalutare la documentazione per ogni specifico cantiere, per il quale sarà possibile compilare l'apposita "scheda anagrafica cantiere" predisposta nella pagina seguente.

2.1 SCHEDA ANAGRAFICA CANTIERE

IDENTIFICAZIONE CANTIERE	
Committente	Nome _____ Cognome _____
Responsabile dei Lavori	Nome _____ Cognome _____
Telefono / fax	
Email / PEC	
Indirizzo	
Tipologia dei lavori	

IDENTIFICAZIONE IMPRESA	
Denominazione	
Indirizzo sede legale	
Telefono / fax	
Email / PEC	
Legale rappresentante	Nome _____ Cognome _____
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Impresa affidataria (<i>titolare del contratto d'appalto diretto col Committente</i>) <input type="checkbox"/> Subappalto da impresa affidataria <input type="checkbox"/> Subappalto da impresa esecutrice

RUOLI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	
Datore di lavoro	Nome _____ Cognome _____ Tel. _____ email/PEC _____
Direttore Tecnico di Cantiere	Nome _____ Cognome _____ Tel. _____ email/PEC _____

Preposto alla sicurezza	Il datore ha nominato un preposto per la sicurezza: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <i>(barrare la risposta e, se affermativa, completare i campi sottostanti)</i> Nome _____ Cognome _____ Tel. _____ email/PEC _____
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	<input type="checkbox"/> Interno all'azienda <input type="checkbox"/> Esterno all'azienda <input type="checkbox"/> Datore di lavoro (azienda con meno di 30 dipendenti) <i>(barrare la casella interessata)</i> Nome _____ Cognome _____ Tel. _____ email/PEC _____
Medico competente	Nome _____ Cognome _____ Tel. _____ email/PEC _____
Addetti prevenzione incendi ed evacuazione	Nome _____ Cognome _____
	Nome _____ Cognome _____
	Nome _____ Cognome _____
Addetti primo soccorso	Nome _____ Cognome _____
	Nome _____ Cognome _____
	Nome _____ Cognome _____
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	<input type="checkbox"/> Interno all'azienda <input type="checkbox"/> Territoriale <i>(barrare la casella interessata)</i> Nome _____ Cognome _____ Tel. _____ email/PEC _____

2.2 DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE

DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, aggiornato (art.26, comma 1, lett.a) - punto 1 , art.90, comma 9 - lett.a) e All. XVII D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Fa parte dei documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, da parte del Committente o del Responsabile dei lavori e/o dell'impresa affidataria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contratto di appalto o di subappalto (artt. 1418, 1655 e 1656, del Codice Civile per appalti privati; D.lgs.50/2016 per appalti pubblici; art. 26, D.lgs 81/2008 e s.m.i.).	Va tenuta in cantiere copia del contratto di appalto e copia dell'eventuale contratto di subappalto. All'interno dell'appalto diventa importante, ai fini prevenzionistici, definire le linee su cui gestire la sicurezza prima e durante l'esecuzione delle lavorazioni. In tutti i contratti devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contratto di nolo a caldo/freddo di macchine/impianti/attrezzature (art. 1571, del Codice Civile per appalti privati; D.lgs.50/2016 per appalti pubblici).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titolo Abilitativo Edilizio es. edilizia libera, Permesso di Costruire, SCIA, CILA (D.P.R.380/2001).	Di tale documento deve essere tenuta copia in cantiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità (D.M. 30.01.2015 – D.U.R.C. “on-line” modificato dal D.M. 23.02.2016; art. 90 comma 9, lett. a) e All. XVII, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	<p>Il D.U.R.C. deve essere richiesto con procedura telematica tramite portali INPS o INAIL; il D.U.R.C. ha validità 120 giorni e deve essere fornito da tutte le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p>Dal 1° luglio 2015 l'impresa medesima ed i soggetti abilitati, con un'unica interrogazione ed in tempo reale verificheranno, tramite il servizio “D.U.R.C. on-line”, la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti dell'Inps, dell'Inail e Casse Edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo PEC al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.</p> <p>Se il soggetto è regolare, l'esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato D.U.R.C. on-line.</p> <p>Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un D.U.R.C. On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse Edili trasmettono tramite pec, all'interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.</p> <p>Si fa presente come il D.U.R.C. rappresenta uno dei documenti essenziali atti a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e imprese esecutrici, obbligo che ricade sul committente dei lavori o responsabile dei lavori (art. 90 comma 9, lett. a) D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Comunicazione obbligatorie di assunzione del personale dipendente e/o modello C/ASS per i dipendenti assunti prima del 1 marzo 2008.</p>	<p>Non è un adempimento prettamente legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro ma si inserisce in quanto importante.</p> <p>Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il D.I. del 30.10.2007, ha reso l'obbligo dell'invio delle comunicazioni per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (L.296/06). Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.12.2007 ed è entrato in vigore dall'11.01.2008 con una fase transitoria e dal 01.03.2008 in via definitiva. Pertanto sono stati abrogati i vecchi modelli C/ASS, a decorrere dal 1° marzo 2008 l'invio delle comunicazioni obbligatorie è stato definitivamente informatizzato.</p> <p>Il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l'impiego (CPI), all'INPS, all'INAIL e al Ministero del lavoro; non sarà più necessario, infatti, inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello. A far data dal 1.03.2008 i vecchi modelli sono stati sostituiti dai seguenti MODELLI UNIFICATI e le modalità di trasmissione degli stessi sostituite dalla "trasmissione telematica":</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNILAV (per i Datori di lavoro pubblici e privati); - UNISOMM (Agenzie di somministrazione lavoro); - UNIURG (per comunicazioni di carattere urgente tramite fax in caso di malfunzionamenti del servizio telematico; resta fermo poi l'obbligo di effettuare comunque UNILAV); - UNIVARDATORI (in caso di trasformazioni o cessioni d'azienda). <p>Si precisa che per il personale dipendente in forza con data anteriore al 01.03.2008 bisogna ancora esibire agli Organi di Vigilanza il modello C/ASS depositato al Centro per l'Impiego.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Libro Unico del Lavoro – L.U.L. (art. 39, comma 1, D. lgs. 112/2008, convertita in Legge n.133/2008).</p>	<p>Si tratta anche in questo caso di un adempimento che per la sua importanza viene inserito anche se non prettamente legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso di sede stabile di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad esibire tempestivamente il L.U.L. agli Organi di Vigilanza. Copia del L.U.L. si consiglia di tenerla in ogni sede operativa stabile al fine di permettere agli ispettori di identificare tempestivamente il personale presente sul luogo di lavoro e quindi documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro. In caso di cantieri mobili, ovvero di situazioni in cui il personale dipendente tende a spostarsi su diversi cantieri nel corso della stessa giornata, il L.U.L. dovrà essere esibito dal datore di lavoro che lo detiene, entro il termine indicato nel verbale redatto dagli Organi di Vigilanza. Se alla tenuta del L.U.L. risulta essere delegato il consulente o un professionista, lo stesso dovrà essere presentato agli Organi di Vigilanza entro 15 giorni dalla richiesta di documentazione o entro la data indicata nella richiesta di documentazione redatta dagli Organi di Vigilanza.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro formalizzate ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..</p>	<p>Le deleghe devono risultare da atto scritto con data certa. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro. Il soggetto a cui è stata conferita la delega non può a sua volta delegare.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Organigramma aziendale con indicazione delle figure inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.	Si consiglia di tenere copia dell'organigramma aziendale in cantiere e di mostrarlo su eventuale richiesta degli Organi di Vigilanza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) che deve comprendere (artt.17,28,29 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato (art. 28 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio di natura elettrica (art.80 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del Rischio Incendio (art. 46 D.lgs. 81/2008, art. 2 e All. I, D.M. 10.03.1998, D.M.3.8.2015 - "Codice di Prevenzione incendi"); - Valutazione della conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti indicati nel D.lgs. 81/2008 (artt. 62,63 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e delle attrezzature e D.P.I. utilizzati (Titolo III D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (art.168 D.lgs.81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio uso videoterminali (art. 174 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio esposizione rumore (artt. 181,190 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche (artt. 181,202 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio da campi elettromagnetici (artt. 18,209 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (artt.181,216 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio uso agenti chimici (art. 223 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio uso agenti cancerogeni (art. 236 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio per esposizione ad amianto (art. 249 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio uso agenti biologici (art. 271 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione dei rischi di esplosione (art. 290 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio per le lavoratrici madri (D.lgs. 151/2001 e s.m.i e art.28 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Valutazione del rischio radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/95 e s.m.i.); - Valutazione di tutti i rischi in genere per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro (art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 	<p>La valutazione dei rischi e la stesura del D.V.R. rientrano negli obblighi inderogabile del datore di lavoro (art.17 D.lgs 81/2008 e s.m.i.). Il D.V.R. deve essere utilizzato dall'impresa per pianificare la valutazione dei rischi generali e totali della propria azienda. Deve contenere le valutazioni e le conseguenti misure preventive finalizzate alla riduzione del rischio. È importante evidenziare gli esiti delle valutazioni per i rischi presenti o in alternativa includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui l'entità e la natura dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. L'art. 13 della legge 161 del 30.10.2014, ha modificato alcune norme intervenendo in maniera significativa sul testo del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'art. 29, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, precisa che il datore di lavoro sia tenuto a elaborare immediatamente la valutazione dei rischi riservandosi di preparare il D.V.R. entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, ma debba al tempo stesso fornire "immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", che deve poter accedere alla documentazione. In questo modo restano validi i 90 giorni per la redazione del D.V.R., ma la norma introduce la presenza di una documentazione idonea che attesti l'adempimento degli obblighi sopra indicati. L'altra modifica introdotta riguarda l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del D.V.R. che, secondo l'art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., era necessario in caso di modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro che avessero determinato cambiamenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in caso di evoluzione tecnica, di prevenzione, protezione, in seguito a infortuni significativi o nel caso in cui fosse rilevata la necessità dai risultati della sorveglianza sanitaria. La normativa ha lasciato invariato il termine dei 30 giorni per l'elaborazione del D.V.R., ma ha stabilito la necessità, da parte del datore di lavoro, di dare immediata evidenza "dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procedure standardizzate (art.29 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M.30.11.2012).	<p>La procedura standardizzata si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.lgs. 81/2008 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5):</u> la legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate con esclusione delle aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e in particolare per le attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.lgs. 17,08.1999, n. 334, e s.m.i.; b) centrali termo-elettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs n. 230del 17.03.1995, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.</p> <p>- <u>Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6):</u> la legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate con esclusione delle aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d) (indicate sopra); ✓ aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7, lett.b) <p>Ai sensi dell'art. 29, comma 6-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate, se si verificano le condizioni previste dal legislatore, è estesa anche alle imprese edili che occupano fino a 50 dipendenti, sempre ovviamente che dalle stesse non vengano svolte attività per le quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività connesse all'esposizione all'amianto (art. 29, comma 7, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p> <p>Bisogna mettere in evidenza che il modello di riferimento riportato all'interno del D.M. 30.11.2012 dovrà essere integrato laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.), non contenute all'interno del modello stesso.</p>			
<p>Documentazione che attesti la misura dei livelli di esposizione a rumore (art. 190, comma 2 e 3, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p>	<p>Se a seguito della valutazione del rischio rumore prevista dall'art. 190, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di picco), la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).</p>	☐	☐	☐
<p>Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione al rumore (P.A.R.E.) (Norma UNI 11347:2015; art. 192, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p>	<p>Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i., come è noto, prescrive, all'art. 192, comma 2, l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione al rumore quando vengono superati i valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di picco). La norma UNI 11347:2015 entrata in vigore il 12 febbraio 2015, specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall'azienda per ridurre l'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro nonché come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all'accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione del P.A.R.E.</p>	☐	☐	☐

Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi controfirmato dall'interessato per accettazione (art. 17, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del ruolo di RSPP (art. 34, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 32 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 07.07.2016, in caso di incarico ad RSPP interno o esterno all'azienda, oppure art. 34 comma 2 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011, per svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina del Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dai rischi controfirmato dall'interessato per accettazione (Art. 32, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	L'ASPP può essere interno o esterno all'azienda e le sue funzioni sono di supporto al servizio di prevenzione e protezione, ed opera in stretta collaborazione con il RSPP designato. La nomina/designazione di ASPP non è obbligatoria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione dell'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dai rischi controfirmato dall'interessato per accettazione (Art. 32 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 07.07.2016).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lettera di incarico e di accettazione del "medico competente" completo di protocollo sanitario dallo stesso, in funzione dei rischi specifici e tenendo considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 18, comma 1, lett. a) e art. 25, comma 1, lett. b), D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificati di idoneità alla specifica mansione dei lavoratori da parte del medico competente (art. 41, comma 6, D.lgs 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartelle Personali Sanitarie e di rischio (art.41, comma 5, D.lgs.81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atti probanti l'avvenuta fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi ai lavoratori presenti in cantiere (art. 18, comma 1, lett. d), D.lgs.81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, e comunque di gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lett. b, D.lgs.81/2008 e s.m.i.) oppure svolgimento diretto del datore di lavoro (art. 34, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, e comunque di gestione dell'emergenza (art. 37, comma 9, art. 46, commi 3 e 4, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; D.M.10.03.1998) oppure attestato di formazione del datore di lavoro (art. 34, comma 2-bis, art. 46, commi 3 e 4, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; D.M.10.03.1998).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso (art. 18, comma 1- lett. b, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) oppure svolgimento diretto del datore di lavoro (art. 34, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso (art. 37 comma 9, art. 45 comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art.3 D.M.388/2003) o attestato di formazione del datore di lavoro (art. 34 comma 2-bis, art. 45 comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art.3 D.M.388/2003).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale di elezione/designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (art.47 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST (art. 48 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	In tutte le aziende, o unità produttive è eletto o designato il RLS. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (RLST) o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (art. 37, commi 10 e 11, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST (art. 48, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attestato di comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lett. aa, D.lgs n 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina del dirigente in materia di sicurezza (art. 2, comma 1,lett. d), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Ai sensi dell'art. 2 lett. d) D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il dirigente per la sicurezza viene individuato nella: <i>“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”</i> . Gli obblighi del dirigente, sanciti nell'art. 18 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono i medesimi assegnati al datore di lavoro, che rispetto al primo ha <i>“l'incapacità”</i> dei compiti ed obblighi derivanti dalla Valutazione dei rischi e dalla nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (art. 17 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'individuazione di tale figura, non è obbligatoria ma è una scelta del datore di lavoro in base alla organizzazione ed alla complessità della sua azienda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestato di avvenuta formazione del dirigente in materia di sicurezza (art. 37, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina del Preposto di Cantiere (art. 2, comma 1,lett. e), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il preposto viene individuato nella: <i>“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”</i> . Il preposto nei cantieri edili è di solito capo cantiere o l'assistente edile. Il preposto non è tenuto all'adozione delle misure di prevenzione e di protezione, le quali spettano al datore di lavoro o al dirigente delegato, ma ha solo il potere di vigilare affinché tali misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori. La individuazione di tale figura, pertanto, non è obbligatoria nelle aziende ma è una scelta del datore di lavoro in base alla organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Ci sono però delle eccezioni previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., di seguito elencate, dove la nomina è obbligatoria: <ul style="list-style-type: none"> - Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisorie: 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. - Art. 149 - Paratoie e cassoni: 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. - Art. 151 - Ordine delle demolizioni: 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestato di avvenuta formazione del preposto di cantiere (art. 37, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta informazione dei lavoratori (art. 36, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione dei lavoratori (art. 37, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CANTIERE EDILE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Tessera di riconoscimento consegnata ai lavoratori (art. 18, comma , lett. u), D.lgs.81/2008 e s.m.i.).	La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e per la normativa antimafia è stato stabilito che sulla tessera occorre specificare anche “la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione” (art. 5 della Legge n.136/2010). Nel caso di lavoratore autonomo, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazione del committente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piano Operativo di Sicurezza (POS) (art. 96, comma 1, lett. g) e All. XV , D.lgs.81/2008 e s.m.i.).	Il P.O.S. è predisposto dal datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, che lo mette a disposizione del RLS/RLST almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo della verifica del P.O.S. che deve avvenire a cura del coordinatore l’esecuzione dei lavori non oltre i 15 gg dalla ricezione. È consigliato inserire nel P.O.S. un riassunto della formazione effettuata, con nominativi, tipologia del corso, data, sede, soggetto erogante. Non devono redigere il P.O.S. il lavoratore autonomo e le aziende di mere forniture di materiali ed attrezzature. Il P.O.S. può essere redatto anche seguendo le procedure semplificate di cui al D.I del 9.09.2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2, D.lgs 81/2008 e s.m.i.).	La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Vigilanza. Si consiglia in caso di lavori di demolizione di particolare complessità di redigere un elaborato a parte corredata da tavole esplicative.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piano antinfortunistico per realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in cemento armato e armato precompresso (art. 22, Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.13 del 20.01.1982).	L’art. 22 della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.13 del 20.01.1982, prevede che prima dell’inizio dei lavori di realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in cemento armato e cemento armato precompresso deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: <ul style="list-style-type: none"> - piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione; - procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell’opera; - nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate. In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio. Tale piano di montaggio di prefabbricati, indicato dalla circolare sopra menzionata come “piano antinfortunistico” è da intendersi ormai parte integrante del P.O.S. e di fatto con il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è pienamente riassorbito da questo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Relazione tecnica con la quale si è accertata la consistenza delle pareti dello scavo prive di armature (art. 118, comma 2, e art. 119, comma 1, D.lgs 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Progetto e disegni esecutivi di armature provvisorie per grandi opere (art. 142, comma 2 e 3, D.lgs 81/2008 e s.m.i.).	Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. I disegni esecutivi, firmati dal progettista, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli Organi di Vigilanza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartello di cantiere (art. 27 comma 4, D.P.R. n° 380/01 e art. 90 comma 7, D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.).	Il committente o il responsabile dei lavori riporta i nominativi del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel cartello di cantiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – D.U.V.R.I. (artt. 26 comma 2 e 96 comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Tale documento, che ha lo scopo di gestire le interferenze tra le attività lavorative del Committente e quelle relative all'esecuzione dell'opera, serve in assenza di P.S.C.. Infatti nel caso in cui siano previsti P.S.C. e POS, il D.U.V.R.I. non è richiesto (vedi art. 96, comma 2, D.lgs. 81/2008). Dalla lettura coordinata dei due articoli 96 e 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., emerge che, in caso di mere forniture di materiali ed attrezzature di durata inferiore a 5 uomini-giorno, non si applica l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., per effetto dell'art. 26 comma 3 bis. In questo caso restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 26, ossia lo scambio reciproco di informazioni sui rischi specifici, la cooperazione ed il coordinamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione relativa alla mera fornitura di calcestruzzo in cantiere (artt. 26 comma 2 e 96 comma 1-bis, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Lettera Circolare del 10/02/2011 prot. 3328 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – All. n.1 e n.2).	La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura specifica per la fornitura in cantiere di calcestruzzo, approvata il 19.01.2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10.02.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Affinché si possa considerare mera fornitura l'operatore dell'impresa fornitrice di calcestruzzo non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa. In estrema sintesi, la Lettera Circolare prescrive la predisposizione di due modelli: uno da parte del fornitore del calcestruzzo (All.n.1) ed uno da parte dell'impresa che richiede la fornitura All.n.2). I modelli, compilati, dovranno essere oggetto di scambio di informazioni tra le imprese e dovranno essere conservati a disposizione degli Organi di Vigilanza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventuali autorizzazioni e prescrizioni di enti terzi nel caso di vicinanza o interferenza con manufatti e/o aree di interesse di enti gestori strade, autostrade, corridoi, aeroporti, linee elettriche, ecc. .		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO PRESENTI IN CANTIERE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Libretto di "istruzioni per l'uso" e "libretto di manutenzione" delle macchine presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lettera a, punto 2, D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.).	Il libretto di uso e manutenzione serve per la verifica del corretto montaggio, del corretto uso, manutenzione ed eventuali malfunzionamenti. Il libretto deve contenere (o avere allegato) il registro di controllo. Il libretto è obbligatorio per tutte le attrezzature di lavoro compresi ponti su ruote (trabattelli) e scale portatili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale di prima verifica periodica (per le attrezzature di cui all'All. VII, Titolo III art. 71, comma 11, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; D.M. 11 aprile 2011).	La prima verifica periodica dell'attrezzatura deve essere richiesta dall'utilizzatore, entro un mese dalla prima messa in esercizio, all' INAIL che provvede entro 45 giorni dalla domanda. Decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati (reperibili in un elenco pubblico disponibile aggiornato periodicamente). Per le macchine già messe in esercizio, sprovviste di immatricolazione da parte di INAIL, il datore di lavoro deve provvedere a fare richiesta di prima verifica che costituisce anche comunicazione di messa in esercizio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale di successive verifiche periodiche (per le attrezzature di cui all'All. VII, Titolo III art. 71, comma 11, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; D.M. 11.04.2011).	Le verifiche periodiche, generalmente annuali, sono effettuate da ASL/ARPA o soggetti pubblici o privati abilitati (questi ultimi reperibili in un elenco pubblico aggiornato periodicamente). Copia conforme dell'ultimo verbale redatto dall'esito delle verifiche deve essere conservata in cantiere. Si consiglia di presentare la richiesta di visita periodica almeno 30 gg prima della scadenza, indicando il luogo dove effettuare la verifica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro di controllo delle attrezzature di lavoro presenti in cantiere compilato secondo le indicazioni fornite dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. b, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Deve sempre accompagnare l'attrezzatura deve essere emesso dal costruttore (o in assenza dal datore di lavoro) che deve farlo pervenire al proprietario/utilizzatore. È opportuno ricordare che le verifiche periodiche sono stabilite in base alle condizioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di quest'ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Per gli accessori di sollevamento le verifiche hanno una periodicità massima di 3 mesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione relativa alle attrezzature di lavoro dalla quale si rilevano i risultati dei controlli iniziali e dopo ogni montaggio a seguito di spostamento, periodici e straordinari, relativi all'ultimo triennio (art. 71 comma 8, lett. a, b e c, e comma 9, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Tali controlli sulle attrezzature di lavoro sono diversi da quelli previsti dall'art. 71, comma 4, lett. b), D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e sono effettuati secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. I risultati di tali controlli devono essere conservati e tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza, almeno quelli relativi all'ultimo triennio. Questi ulteriori controlli sono effettuati solo su alcune attrezzature di lavoro (apparecchi di sollevamento quali gru a torre, gru su autocarro, autogru, carrello elevatore telescopico, piattaforme di lavoro elevabili, ponte sospeso, ponte autosollevanti a colonne, macchine movimento terra con omologazione per sollevamento, elevatore a cavalletto, argano a bandiera, e inoltre silos, impianti di betonaggio) e sono relativi a: - <u>controllo iniziale</u> (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, per le attrezzature la cui sicurezza dipende da condizioni di installazione (di cui all'art. 71, comma 8, lett.a, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

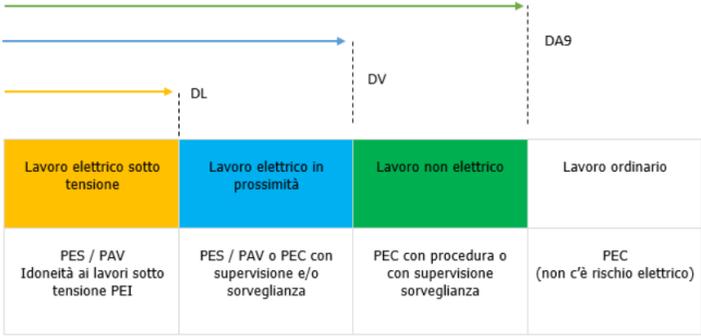
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>controlli periodici</u>, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi, per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose (art. 71, comma 8, lett.b, punto 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) - <u>controlli straordinari</u>, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività (art. 71, comma 8, lett.b, punto 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) <p>Gli interventi controllo sopra descritti sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro ed effettuate da persona competente.</p>			
Dichiarazione CE di conformità delle attrezzature presenti in cantiere (D.lgs. n.17 del 27.01.2010).	È una dichiarazione del costruttore solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione. Il simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzature.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di conformità alla normativa previgente e all'All. V del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. delle attrezzature non marcate CE (ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 459/96, espressamente non abrogato dal D.lgs 17/2010, e All. V del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 settembre 1996 oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate quanto previsto dall'All. V del D.lgs. 81/2008, destinato alle macchine prive di marcatura CE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione del venditore, noleggiatore o concedente uso sulla conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza previsti dall'All. V del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (attrezzature prive di marcatura CE) unitamente al "buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza" delle medesime (art. 72, comma 1 e 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	L'art. 72 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che chiunque venda, noleggi o conceda in uso attrezzature o impianti e, in generale strumenti di lavoro, si accerti, tramite opportuna e obbligatoria valutazione dei rischi, di consegnare materiale a norma con l'attuale legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta informazione, formazione, e addestramento sull'uso di attrezzature di lavoro (artt.71 c.7 lett. a) e 73, c.4 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.).	Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati all'uso di attrezzature (es.: sega circolare, piegaferrì, betoniera, molazza, impianto elettrico, ecc..) ricevano una informazione, formazione, e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione degli operatori per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro specifiche relative all'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (art.73, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012).	Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono: a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili; b) Gru a torre; c) Gru mobile; d) Gru per autocarro; e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: - Carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico; - Carrelli industriali semoventi; - Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi; f) Trattori agricoli e forestali; g) Macchine movimento terra: - Escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> - Escavatori a fune; - Pale cariatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; - Terne; - Autoribaltabili a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg; <p>h) Pompe per calcestruzzo.</p>			
<p>Attestazione di avvenuta formazione per perforatori piccolo diametro (PD) e grande diametro (GD) (art. 71 comma 7 e 73 comma 1 e 2 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art. 79, comma 19, D.P.R. 207/2010 e art. 77 del CCNL Edilizia 19.04.2010).</p>	<p>Il 18 giugno 2008, nel rinnovare il CCNL-Edilizia Industria hanno stabilito che dal 1 Luglio 2009 i lavoratori che utilizzano macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino per operatori di macchine complesse. Il patentino è rilasciato dalle Scuole Edili e il FORMEDIL è incaricato di progettare i percorsi formativi e le procedure di rilascio del patentino. Analoga decisione è stata presa nel rinnovo del CCNL-Edilizia Artigianato. L'obbligo del patentino doveva entrare in vigore il 1 Luglio 2009. A causa della complessità riscontrate nell'organizzare il rilascio dei patentini la scadenza è stata spostata al 1 Marzo 2010.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE IN CANTIERE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Registro di controllo e verbali di verifica funi e catene delle attrezzature presenti in cantiere (<i>art. 71, comma 4, lett. b), D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in connessione con il punto 3.1.2 dell'All. VI</i>).	L'utilizzatore deve annotare tutti gli interventi di controllo periodici e straordinari. Le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione del fabbricante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichiarazione di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento presenti in cantiere, sottoscritta dalla ditta e/o personale incaricato (<i>art. 71 comma 4 D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.</i>).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichiarazione idoneità base di appoggio e scorrimento, a firma di tecnico abilitato, degli apparecchi di sollevamento installati in cantiere (<i>punto 3.1.3 dell'All. VI, D.lgs 81/2008 e s.m.i.</i>).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento relativo alle misure tecniche e organizzative adottate tra apparecchi di sollevamento interferenti (<i>art. 71, comma 2, lett. d), art. 71, comma 3 e All. VI punto 3.2.1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; Lettera Circolare del 12.11.1984 n. 22856/PR-I Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Linee Guida del Ministero della Sanità – ISPESL, edizione 2001 "Adeguamento al D.lgs n. 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone"</i>).	Il datore di lavoro deve fornire agli Organi di Vigilanza documentazione scritta dalla quale si evince di aver adottato adeguate misure tecniche e organizzative, in conformità alle indicazioni del P.S.C., prima della messa in esercizio degli apparecchi di sollevamento interferenti (Es. nel caso di gru interferenti operanti nello stesso cantiere o in cantieri diversi). Detto documento di coordinamento si consiglia che sia controfirmato dai datori di lavoro e dagli utilizzatori (esempio gruisti) delle attrezzature di sollevamento. Nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro, un idoneo livello di sicurezza può essere conseguibile mediante l'unicità di direzione del cantiere e con la previsione di un servizio di coordinamento interaziendale con compiti, oltre che di programmazione e di coordinamento, anche di gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru presentanti rischi di potenziale interferenza come previsto esplicitamente dalla Lettera Circolare del 12.11.1984 n. 22856/PR-I Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta all'I.S.P.E.S.L. (ora INAIL) della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21.09.1996 (<i>artt. 6, 7, D.M. 12.09.1959; D.P.R. n. 619/80</i>); o denuncia all'ISPESL (ora INAIL) dell'avvenuta installazione se messi in servizio dopo il 21.09.1996 (<i>art. 11, D.P.R. n. 459/96</i>).	Per apparecchi di sollevamento anteriori al settembre 1996 occorre conservare il libretto di omologazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento di Indagine Supplementare allo scadere dei 20 anni dalla messa in esercizio per gru mobili, gru trasferibili e ponti svilupparabili su carro ad azionamento motorizzato (<i>D.M. 11/04/2011, All. II, punto 2- lett. c) e punto 3.2.3</i>).	Il nuovo D.M. 11.04.2011 (entrato in vigore il 23 Maggio 2012) ha reso obbligatoria l'indagine supplementare per le seguenti attrezzature che superano i 20 anni di età: - gru mobili: gru su autocarro, autogru, carrello semovente a braccio telescopico con gancio, escavatori abilitati con gancio; - gru trasferibili: gru a torre, gru derrick e gru a brandeggio; - ponti mobili svilupparabili su carro (piattaforme aeree). L'indagine, che può essere svolta esclusivamente dall'Ingegnere Esperto (così come definito al Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1), è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. L'indagine supplementare dovrà essere esibita dal datore di lavoro nel corso delle verifiche periodiche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL' IMPIANTO ELETTRICO, DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (art 71, comma 8, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art.7 D.M. 37/08; art. 2, comma 2, D.P.R. 462/2001).	<p>L'impiantista deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di messa a terra di protezione contro le scariche atmosferiche, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schema base dell'impianto elettrico realizzato, compreso quello di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; - relazione tipologica dei materiali impiegati; - certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla camera di commercio in corso di validità. <p>La dichiarazione di conformità emessa dall'installatore qualificato da CCIAA, deve essere consegnata all'impresa o al lavoratore autonomo proprietario dell'impianto, e emessa al completamento dello stesso, prima del suo uso.</p> <p>Questa dichiarazione deve essere tenuta in cantiere insieme alle dichiarazioni di conformità del fabbricante dei quadri elettrici che, si ricorda, devono essere solo del tipo ASC (Apparecchiature Assiemate per Cantiere). La dichiarazione di conformità adempie all'obbligo di "controllo iniziale" dall'art 71, comma 8, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Nel caso di collegamento a rete di distribuzione interna o non pubblica il datore di lavoro deve acquisire anche dichiarazione di conformità dell'impianto sorgente "punto di consegna".</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione probante l'invio all'INAIL ed all'ASL o ARPA, della dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 86, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ; art. 2, comma 2, D.P.R. 462/2001).	La trasmissione della dichiarazione di conformità deve avvenire entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto. Il modello deve essere inviato a cura del datore di lavoro o del gestore dell'impianto all'INAIL, ASL o ARPA territoriale competente o solamente allo sportello unico attivato dal Comune.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbal di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 86, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art. 4 D.P.R. 462/2001).	Nei casi in cui l'impianto rimane in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni, deve essere effettuata la verifica biennale da soggetti preposti: ASL, ARPA competente o organismi abilitati dal Ministero. La verifica biennale va richiesta indicando la data di scadenza della precedente verifica almeno tre mesi prima della data di scadenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relazione di calcolo (valutazione del rischio) della probabilità di fulminazione o "auto protezione" contro le scariche atmosferiche (art.84, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; CEI EN 62305).	In caso di strutture metalliche all'aperto (es. ponteggi metallici, gru, silos, baracche metalliche, ecc.) deve essere valutato il rischio mediante una relazione tecnica relativa all'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (le norme tecniche CEI non ammettono più valutazioni semplificate). Il calcolo deve essere fatto da un tecnico abilitato e rivolto al proprietario/utilizzatore.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
<p>Formazione e addestramento e qualifica degli addetti a lavori elettrici sotto tensione (Art. 82 D.lgs.81/2008 e s.m.i. – D.I. 4/02/2011; CEI 11-27 e CEI EN 50110-1).</p>	<p>L'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di rischio elettrico ha reso obbligatorio (art. 82) che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica di riferimento, la norma CEI 11-27:2014, 4° edizione, che fornisce tra l'altro gli elementi essenziali per la formazione sul rischio elettrico degli addetti ai lavori elettrici.</p> <p>Prima di addentrarci tra le figure introdotte dalla CEI 11-27:2014 elenchiamo le categorie di lavoro elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento) - Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l'esecuzione del lavoro - Lavoro IN PROSSIMITÀ: Lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione. <p>Inoltre la norma CEI 11-27:2014 individua 3 distanze limite (aree) in cui definire le zone di lavoro sulle parti elettriche: DL, DV e DA9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL = distanza che definisce il limite della zona di lavoro sotto tensione; - DV = distanza che definisce il limite della zona di lavoro in prossimità; - DA9 = distanza che definisce il limite della zona dei lavori non elettrici. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 20px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Parte attiva non protetta o non sufficientemente protetta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Zona di lavoro sotto tensione</div> <div style="background-color: cyan; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Zona di lavoro in prossimità (zona prossima)</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">Zona di lavoro non elettrico (lavori in vicinanza)</div> </div> </div> <p>Bene inoltre specificare che, al contrario di come ci si potrebbe aspettare, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico NON È UN LAVORO ELETTRICO ma di fatto risulta essere un lavoro di tipo EDILE.</p> <p>Figure introdotte dalla Norma CEI 11-27 sono:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> - P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un'esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall'elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ; - P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall'elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche; - PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE; - PEC (PErsona Comune): Persona non Esperta e non Avvertita nel campo delle attività elettriche, in grado di svolgere lavori ordinari dove non c'è rischio elettrico.  <table border="1" data-bbox="1126 703 1827 900"> <tr> <td>Lavoro elettrico sotto tensione</td> <td>Lavoro elettrico in prossimità</td> <td>Lavoro non elettrico</td> <td>Lavoro ordinario</td> </tr> <tr> <td>PES / PAV Idoneità ai lavori sotto tensione PEI</td> <td>PES / PAV o PEC con supervisione e/o sorveglianza</td> <td>PEC con procedura o con supervisione sorveglianza</td> <td>PEC (non c'è rischio elettrico)</td> </tr> </table> <p>La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d'esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici (PEI).</p>	Lavoro elettrico sotto tensione	Lavoro elettrico in prossimità	Lavoro non elettrico	Lavoro ordinario	PES / PAV Idoneità ai lavori sotto tensione PEI	PES / PAV o PEC con supervisione e/o sorveglianza	PEC con procedura o con supervisione sorveglianza	PEC (non c'è rischio elettrico)			
Lavoro elettrico sotto tensione	Lavoro elettrico in prossimità	Lavoro non elettrico	Lavoro ordinario									
PES / PAV Idoneità ai lavori sotto tensione PEI	PES / PAV o PEC con supervisione e/o sorveglianza	PEC con procedura o con supervisione sorveglianza	PEC (non c'è rischio elettrico)									
Documentazione relativa alla consegna dell'Impianto, ai sensi della norma CEI 11-27.	Come definito al punto 3.7.11 della norma CEI 11-27:2014, la Consegna dell'impianto dal RI (Responsabile dell'Impianto) al PL (Preposto dei Lavori) è l'azione con cui il RI comunica al PL che l'impianto elettrico o eventualmente gli elementi dell'impianto interessate ai lavori sono nelle condizioni di sicurezza previste dal Piano di Lavoro e che i lavori possono iniziare. Si ricorda che il Piano di Lavoro (PdL) è definito dalla Norma CEI 11-27:2014 come "documento su cui sono riportate le operazioni da eseguire sull'impianto per poter condurre i lavori e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto durante i lavori".	☐	☐	☐								
Documentazione relativa al conferimento della qualifica di "PERSONA AVVERTITA"/	A seguito della formazione svolta (conseguimento attestato secondo la norma	☐	☐	☐								

<p>“PERSONA ESPERTA” e della “IDONEITÀ” ai sensi della norma CEI 11-27:2014.</p>	<p>CEI 11-27:2014) e dell’esperienza pratica datore di lavoro conferisce la qualifica tecnica di “PERSONA AVVERTITA” / “PERSONA ESPERTA” per eseguire i lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità e della “IDONEITÀ” ad eseguire lavori sotto tensione (≤ 1000 Vac o 1500 Vcc).</p>			
<p>Piano di Lavoro, ai sensi della norma CEI 11-27:2014.</p>	<p>Come definito dal punto 3.7.9 della norma CEI 11-27:2014, il Piano di Lavoro è il documento su cui sono riportate le operazioni da eseguire sull’impianto per poter condurre i lavori elettrici e le altre informazioni riguardo all’assetto che deve essere mantenuto durante i lavori stessi. Il Piano di lavoro deve essere compilato quando il lavoro è complesso, ossia quando l’attività è svolta su un impianto complesso, definito al punto 3.7.7 della norma CEI 11-27 come impianto o parti di impianto, ove si esegue l’attività, i cui circuiti risultino fisicamente alquanto articolati o poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e dei circuiti in occasione dei lavori, o per il numero di possibili alimentazioni, o per la presenza di impianti di Alta o Media tensione (AT o MT). La predisposizione del Piano di Lavoro è compito del Responsabile dell’Impianto (RI), come specificato al punto 6.3.8.2 della succitata norma CEI 11-27, che può avvalersi della collaborazione del Preposto ai Lavori (PL) designato per lo stesso lavoro per il quale si redige il documento. Il Piano di Lavoro deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi e descrittivi dell’impianto e del lavoro da svolgere; - i nominativi delle seguenti figure: Responsabile dell’Impianto designato alla consegna (RI), Preposto ai Lavori (PL), Addetto alle manovre; - tempo previsto per l’esecuzione dei lavori; - elementi d’impianto da mettere fuori tensione ed in sicurezza; - punti di sezionamento ed apposizione cartelli monitori; - eventuali punti di messa a terra di sezionamento; - eventuali parti in tensione circostanti il punto di lavoro; - ulteriori misure di sicurezza da realizzare prima dell’inizio dei lavori. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Piano di Intervento, ai sensi della norma CEI 11-27:2014.</p>	<p>Come definito dal punto 3.7.10 della norma CEI 11-27:2014, il Piano di Intervento è il documento su cui sono riportate tutte le informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità di intervento, le attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare durante il lavoro elettrico. Il Piano di Intervento deve essere compilato quando il lavoro è complesso ossia quando l’attività è svolta su un impianto complesso, definito al punto 3.7.7 della norma CEI 11-27 come impianto o parti di impianto, ove si esegue l’attività, i cui circuiti risultino fisicamente alquanto articolati o poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e dei circuiti in occasione dei lavori, o per il numero di possibili alimentazioni, o per la presenza di impianti di Alta o Media tensione (AT o MT). La predisposizione del Piano di Intervento è compito del Preposto ai Lavori (PL), in assenza di URL (Unità o persona responsabile della realizzazione del lavoro).</p> <p>Il Piano di Intervento deve contenere, in via indicativa e non esclusiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi e descrittivi dell’impianto e del lavoro da svolgere; - i nominativi delle seguenti figure: Responsabile dell’Impianto designato alla consegna (RI), Preposto ai Lavori (PL); - tempo previsto per l’esecuzione dei lavori; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> - area occupata dal cantiere; - misure di sicurezza da adottare per parti in tensione prossime; - numero e compiti degli operatori, sequenza delle operazioni. 			
Documentazione relativa alla restituzione dell'Impianto, ai sensi della norma CEI 11-27.	Come definito al punto 3.7.12 della norma CEI 11-27:2014, la Restituzione dell'impianto dal PL (Preposto dei Lavori) al RI (Responsabile dell'Impianto) è l'azione con cui il PL comunica al RI che i lavori sull'impianto elettrico sono terminati, le misure di sicurezza previste dal Piano di Lavoro (PdL) sono state rimosse, il personale è stato allontanato e che è possibile riprendere il normale esercizio dell'impianto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina del Responsabile dell'Impianto Elettrico (RI) - CEI 11-27 : 2014.	<p>La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" e la norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici" prescrivono che prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico l'Unità Responsabile dell'Impianto (URI) nomini il Responsabile dell'Impianto (RI).</p> <p>Il Responsabile dell'Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: "Persona designata alla più alta responsabilità dell'esercizio dell'impianto elettrico" ed è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della pianificazione e della programmazione dei lavori; b) della redazione del Piano di lavoro; c) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (p.es. modifiche taratura protezioni, esclusione richiuse, inibizione di contro-alimentazioni) e delle manovre sull'impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori; d) per lavori fuori tensione, dell'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiuse intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell'apposizione dei cartelli monitori; e) dell'individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori e della delimitazione dell'area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste; f) del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell'impianto oggetto dei lavori; g) della consegna dell'impianto elettrico al Preposto ai lavori. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomina delle figure dell'Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) e del Preposto al Lavoro (PL) - CEI 11-27:2014.	<p>In base ai punti 3.2.3 e 3.2.4 della norma CEI 11-27:2014, infatti, l'Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come Unità (o Persona) cui è demandato l'incarico di eseguire il lavoro, e il Preposto al Lavoro (PL) è definito quale Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.</p> <p>Nel caso in cui la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).</p> <p>Si precisa che, come da norma CEI 11-27, per aziende con minore struttura o artigiani o micro aziende, le figure di Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), di Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico (RI), e di Preposto al Lavoro (PL) possono essere distinte o coincidere in un'unica Persona, purché questa sia in possesso di tutte le competenze necessarie.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delega del ruolo di Responsabile dell'Impianto (RI) da parte dell'Unità Responsabile	Come specificato al punto 4.11 della norma CEI 11-27:2014, negli impianti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>dell'Impianto (URI) ai sensi della norma CEI 11-27.</p>	<p>complessi, nel caso in cui l'Unità Responsabile dell'Impianto (URI) deleghi il ruolo di Responsabile dell'Impianto (RI) a Persona che non faccia parte della sua Unità o della sua Azienda (ad esempio delega il ruolo di RI alla URL o al PL di una Impresa di manutenzione operante in appalto), è necessario che la delega sia formalizzata per iscritto.</p> <p>Nel modulo di delega, in particolare, il Responsabile dell'Impianto (RI) nominato deve dichiarare di essere qualificato come persona formata ed esperta (PES) ai sensi della norma CEI 11-27 e di aver preso conoscenza delle caratteristiche del suddetto impianto elettrico a seguito di sopralluogo e visione della documentazione d'impianto.</p>			
<p>Documento di Valutazione delle Distanze per l'esecuzione in sicurezza dei lavori non elettrici secondo la norma CEI 11-27:2014.</p>	<p>La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione tra cui la distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici, per tener conto delle definizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008. La distanza DA9 è quella distanza, variabile in funzione della tensione ed indicata sia nella norma CEI 11-27(in particolare l'All. A), che l'All. IX, D. lgs. 81/2008 e s.m.i., che definisce il limite della zona dei lavori non elettrici. I lavori non elettrici (lavori in vicinanza) sono quei lavori che si svolgono a distanza $d \geq DA9$ (a distanza maggiore della zona di lavoro non elettrico, norma CEI 11-27:2014 punto 3.3.4) da parti attive non protette o non sufficientemente protette. Essi non sono oggetto della norma CEI 11-27:2014 perché non presentano rischi elettrici.</p> <p>I lavori che si svolgono nello spazio compreso tra DV (limite esterno della zona prossima ossia che individua lo spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione) e DA9, invece, devono essere oggetto di attenta valutazione (Documento di valutazione delle distanze) da parte del Datore di lavoro avvalendosi, eventualmente, di un esperto.</p> <p>Scopo del Documento di Valutazione delle Distanze per i lavori non elettrici (Norma CEI 11-27, art. 6.4.4) è quello di attestare che durante l'attività lavorativa non venga superato il limite esterno della distanza DV previsto dalla stessa norma CEI 11-27.</p> <p>Il documento costituisce una sintesi della preventiva valutazione del rischio effettuata per poter operare in sicurezza alla distanza prevista. I contenuti minimi del documento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo dell'impresa che esegue i lavori; - tipo di lavoro da effettuare; - impianto elettrico o linea interferente con i lavori, con le specificazioni seguenti: tensione nominale, denominazione dell'impianto, se conosciuto, oppure nome del proprietario dell'impianto, individuazione della relativa zona interferente. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Designazione del ruolo di URI, ai sensi della norma CEI 11-27.</p>	<p>In base al punto 3.2.1, norma CEI 11-27:2014, l'Unità Responsabile dell'Impianto elettrico (URI) è l'unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Registro riesame dell'idoneità ai lavori elettrici sotto tensione.</p>	<p>Come definito al punto 6.3.3 della norma CEI 11-27:2014, l'idoneità ad eseguire lavori sotto tensione (PEI) deve essere mantenuta con la pratica o</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>con successivi addestramenti.</p> <p>La validità dell'autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con il livello di idoneità della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l'idoneità con cadenza annuale.</p> <p>L'idoneità ad eseguire lavori sotto tensione può essere revocata dal Datore di Lavoro, quando dovesse risultare evidente il venire meno del possesso dei requisiti personali dell'operatore, ad esempio a seguito di palesi violazioni di principi di sicurezza.</p> <p>Per mantenere l'evidenza della storicità dei riesami dell'idoneità ad eseguire i lavori elettrici sotto tensione, si rende compilare un Registro riesame dell'idoneità.</p>			
<p>Conferimento della qualifica del personale addetto a verifica e manutenzione degli impianti elettrici in esecuzione antideflagrante ATEX.</p>	<p>In particolare, si evidenzia che il punto 4.2 della Norma CEI EN 60079-17 indica le caratteristiche della "Qualificazione del personale", precisando che la verifica e la manutenzione degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione devono essere eseguite da personale con esperienza, il cui addestramento abbia incluso istruzioni sui vari modi di protezione, sulle modalità di installazione, sulle prescrizioni della Norma CEI EN 60079-17, nonché sulle leggi nazionali e norme aziendali pertinenti l'impianto e sui principi generali della classificazione dei luoghi pericolosi. La norma inoltre prevede regolari corsi di aggiornamento del personale che effettua verifiche e manutenzioni su impianti in luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PONTEGGI INSTALLATI IN CANTIERE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Libretto e Autorizzazione ministeriale rilasciata al costruttore del ponteggio metallico e relative istruzioni di montaggio con schemi-tipo di ponteggio (artt. 131 e 134, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Prima della realizzazione del ponteggio verificare la presenza dell'autorizzazione ministeriale. Tale documento, assieme al libretto, deve risultare completo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Progetto del ponteggio metallico e delle altre opere provvisorie metalliche firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione (art.133 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	<p>Il progetto comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; - disegno esecutivo. <p>Serve in situazioni specifiche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponteggi di altezza superiore a 20 metri; - ponteggi per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego (es. ponteggio in cui sono montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature; ponteggio a telai prefabbricati con partenza su piano inclinato, con elementi in tubo e giunto; ponteggi utilizzati come proiezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio; ponteggi con interruzioni di stilata diverse da quelle disponibili negli schemi di impiego contenuti nel libretto del ponteggio); - ponteggi con impiego di altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o non; - ponteggi di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi. <p>È vietato inoltre l'uso promiscuo di elementi strutturali (es. elementi in tubi e giunti e elementi a telai prefabbricati) e ponteggi aventi autorizzazione ministeriali diverse all'interno degli schemi previsti (Circolare Ministero del Lavoro n.20 del 23.05.2003, "Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi").</p> <p>Negli altri casi (partenze in pendenza e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre un progetto specifico, se non presenti negli schemi tipo autorizzati.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio – Pi.M.U.S. (artt. 134, comma 1, 136, comma 1, e All. XXII, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) con disegno esecutivo.	<p>Lo predisporre il datore di lavoro dell'impresa che esegue il montaggio, smontaggio e trasformazione, anche a mezzo di persona competente.</p> <p>Il Pi.M.U.S. deve essere sempre costantemente aggiornato alle condizioni reali del cantiere (modifiche della struttura).</p> <p>Il Pi.M.U.S. deve sempre contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno.</p> <p>L'All. XXII sui contenuti minimi del Pi.M.U.S. prevede che per i ponteggi che non superano i 20 m di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e hanno autorizzazione ministeriale deve essere redatto il disegno esecutivo (in pianta e in prospetto) dal quale risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità e la firma della persona competente di cui all'art. 136, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che lo ha redatto; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> - sovraccarichi massimi per impalcato; - indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. 			
Attestati di formazione teorico-pratica per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (<i>art 136, commi 6,7,8, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., in connessione con l'All. XXI</i>).	La squadra addetta al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, deve essere composta almeno da tre lavoratori, di cui uno avente la funzione di preposto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ CON IMPIEGO SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Programma dei lavori relativo alle attività con impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (<i>art. 116, comma 1, lett. e, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	<p>Il programma dei lavori definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano di emergenza; - le tipologie operative; - i dispositivi di protezione individuale; - le tecniche e le procedure operative; - gli ancoraggi; - il posizionamento degli operatori; - i metodi di accesso; - le squadre di lavoro; - gli attrezzi di lavoro. <p>Il programma dei lavori deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte degli Organi di Vigilanza.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestati di formazione specifica per lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, per l'accesso e il lavoro in siti naturali o artificiali (esempi: a) installazione reti paramassi e disgiungimento massi su pareti rocciose; b) accessi difficili in edilizia, facciate e coperture; c) manutenzioni strutture articolate e sostegni; ecc.) (<i>art. 116, comma 2, del D.lgs 81/2008 e s.m.i. , in connessione con l'All. XXI</i>).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti l'avvenuta effettuazione dell'attività di addestramento all'uso dei DPI, in particolare per quelli di III categoria, di tutto il personale (<i>art. 77, comma 4 lett-h) e comma 5 lettere a) e b), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LAVORI IN PRESENZA DI AMIANTO	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Notifica (art.250, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Redatta dal datore di lavoro prima dell'inizio che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, nei casi in cui non vi sia rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto, nei quali casi è necessario elaborare il Piano di Lavoro. A titolo indicativo l'obbligo di notifica può essere individuato, ad esempio tra le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione di impianti, macchine, o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto, quando le attività non comportino demolizione o rimozione di tali materiali; - interventi urgenti di manutenzione non programmata, quanto l'eventuale rimozione di materiali contenenti amianto è quella strettamente necessaria a consentire l'effettuazione delle riparazioni alle parti di apparecchiature o impianti oggetto degli interventi; - smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto nonché bonifica delle aree interessate. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piano di lavoro (art. 256 comma 2, 5 e 6, D.lgs.81/2008 e s.m.i.).	Redatto dal datore di lavoro con relativa attestazione di invio all'Organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. Ai sensi dell'art. 256 comma 6, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'invio della del Piano di lavoro all'Organo di Vigilanza sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 250 del medesimo decreto legislativo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicazione all'ASP per lavori di rimozione dell'amianto urgenti (art. 256 comma 2 e 5, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	In tali casi, oltre alla data di inizio dell'attività, nel piano di lavoro, va inserito anche l'orario di inizio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iscrizione Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale – categoria 10 A o 10 B (art. 212, comma 5, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).	Necessario per le imprese esecutrici che devono effettuare la specifica attività.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione attestante l'avvenuta informazione lavoratori adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti (art. 257, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestati di formazione per i lavoratori, addetti e coordinatori, esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto (art. 258, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Il corso viene regolamentato nella Regione Calabria dal Decreto dirigenziale n. 4462 del 05.05.2011 “Corsi di formazione professionale e rilascio titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento dell'amianto e bonifica delle aree interessate e corsi per operatori delle strutture pubbliche di controllo”, che ha previsto corsi di formazione “operativi”, destinati ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifiche di manufatti contenenti amianto e “gestionali” destinati ai responsabili tecnici che dirigono sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifiche di manufatti contenenti amianto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione attestante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'art. 246 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente. La Sorveglianza sanitaria è finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro (art. 259, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LAVORI STRADALI	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Attestati di formazione per operatori e preposti, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (<i>art 164, comma 1 lett. b), del D.lgs 81/08 e s.m.i., in combinato disposto con il D.I. 04.03.2013</i>).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rappresentazioni grafico/schematiche da adottare per le situazioni omogenee, indicandone la tipologia, la quantità e la posizione dei segnali. (<i>art.2, D.I. 04.03.2013; regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. n. 495/1992, e s.m.i.</i>).	Si ricorda che le rappresentazioni grafico/schematiche devono individuare ulteriori indicazioni, aggiuntive e integrative rispetto agli schemi di cui al D.M. 10.07.2002, in ragione di indicatori specifici di rischio. L'impresa deve darne evidenza nei seguenti documenti: D.V.R., D.U.V.R.I. e POS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione inerente la consegna dei dispositivi di protezione individuale a norma UNI EN 471 (<i>D.lgs n.475/1992; D.M. 9.06.1995; D.lgs. n.10/1997; UNI EN 471</i>).	Gli indumenti ad alta visibilità devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C e D; almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane (secondo la classifica di cui all'art. 2, comma 3, del codice della strada). A partire dal 20.04.2014 non sono più ammessi gli indumenti ad alta visibilità classe 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Documentazione che attesti l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, dimostrata mediante l'esibizione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) o in alternativa Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17, comma 1 lett.a), 28, 29 e 96 comma 1, lett.g), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 177/2011).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.), o in alternativa Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), redatti dal committente o dal datore di lavoro committente (artt. 26 e 100 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori autonomi e le imprese familiari, dimostrata mediante l'esibizione dei seguenti documenti: nomina del medico competente, cartelle sanitarie e di rischio, giudizi idoneità specifica alla mansione, protocollo sanitario e relazione di sopralluogo negli ambienti di lavoro del medico competente, o verifica di P.O.S., con riferimento agli ambienti confinati (artt. 18, 21, 25 e 41, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art. 2 comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 177/2011).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione sulle misure di gestione delle emergenze previste anche per lavoratori autonomi e imprese familiari, dimostrata mediante l'esibizione del piano (o procedura) di emergenza nonché degli attestati relativi alla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso e prevenzione incendi) (artt. 18, 34, 43 e 45, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; artt. 2 comma 1, lett. a, art. 3 comma 3, D.P.R. 177/11).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti che il personale presente, (in percentuale non inferiore al 30 % della forza lavoro) nonché il preposto abbia esperienza almeno triennale dimostrabile relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 2 comma 1, lett. c), D.P.R. 177/2011).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti l'attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dimostrata mediante l'esibizione delle relative attestazioni e del registro presenze (artt. 21, 34, 36, 37 e 71, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; artt. 2 comma 1, lett. d), e) ed f), D.P.R. 177/2011).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti l'avvenuto addestramento all'uso della strumentazione e attrezzature in uso in ambienti confinati comprensiva di quella per l'emergenza e l'evacuazione, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dimostrata mediante l'esibizione dei verbali o attestazione scritta, che riporti la tipologia dei mezzi, strumentazione e attrezzature con cui è stato svolto l'addestramento, i partecipanti, la durata e il soggetto addestratore (art. 71, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art. 2 comma 1- lett. e)), D.P.R. 177/2011).	L'addestramento deve riguardare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'uso degli strumenti di misura per rilevare il tenore di ossigeno, gas/vapori infiammabili e gas tossici; ✓ l'uso dei mezzi attrezzature antincendio (idranti, estintori, allarme ecc.) ✓ l'uso dei mezzi e attrezzature di soccorso e salvataggio. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti l'avvenuta effettuazione dell'attività di addestramento all'uso dei DPI, in particolare per quelli di III categoria, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dimostrata mediante l'esibizione dei verbali o attestazione scritta, che riporti la tipologia dei DPI con cui è stato svolto l'addestramento, i partecipanti, la durata e il soggetto addestratore (art. 77, comma 4 lett-h) e comma 5, lettere a) e b), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art. 2 comma 1- lettere e) ed f), D.P.R. 177/2011).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione che attesti l'avvenuta effettuazione dell'attività di addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>sospetti di inquinamento o confinati, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'All. IV, punto 3, del D.lgs.81/2008 e s.m.i., dimostrata mediante l'esibizione dei verbali o attestazione scritta, che riporti i partecipanti, la durata e il soggetto addestratore (art. 2 comma 1- lett.f), D.P.R. 177/2011).</p>				
<p>Documentazione che attesti l'assunzione dei lavoratori che deve essere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i..</p>	<p>Per "contratto certificato" si intende il contratto che è stato oggetto di apposita procedura di certificazione conclusasi positivamente, ossia con il rilascio di un provvedimento di accoglimento della relativa istanza. Devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi del D.P.R. 177/2011, i contratti di lavoro non standard (non a tempo indeterminato) fino ad avere almeno il 30% dei lavoratori con contratto di lavoro standard o, in alternativa, certificato. In ogni caso, vista le finalità sottese all'emanazione del D.P.R. 177/2011, appare opportuna la certificazione di tutti i contratti di lavoro non standard (ovviamente relativi ai lavoratori che operano concretamente all'interno del luogo confinato). Gli organi abilitati a certificare i contratti di lavoro non standard (non a tempo indeterminato) relativi ad attività da svolgersi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento sono individuati dagli artt. 76 e 77 del D.lgs. 276/2003. In particolare, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti bilaterali; - le direzioni territoriali del lavoro ora ispettorati territoriali del lavoro e le province; - le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie; - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; - i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Autorizzazione al subappalto, da parte del datore di lavoro committente (art. 2 comma 2, D.P.R. 177/2011).</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Certificazione contratti di appalto/subappalto tra impresa affidataria e impresa esecutrice o lavoratori autonomi (art. 2, comma 2, D.P.R. 177/2011; art. 75, D.lgs. 276/2003).</p>	<p>La norma, art. 2, comma 1, lett.c, sembrerebbe rendere obbligatoria la certificazione di tutti i contratti di appalto. In realtà, coerentemente con la ratio del D.P.R. 177/2011 l'obbligo di certificazione dei contratti di appalto è limitato all'ipotesi in cui si verificano interferenze tra organizzazioni del committente e dell'appaltatore nel luogo confinato. Negli altri casi, la certificazione non risulterebbe dunque obbligatoria, sebbene opportuna. La certificazione invece è obbligatoria per il contratto di subappalto per attività da svolgersi, in toto o in parte, all'interno di un luogo confinato. Gli organi abilitati a certificare i contratti di subappalto sono gli stessi indicati nelle note relative alla certificazione dei contratti di lavoro non standard.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Presenza del permesso di lavoro nell'ambiente confinato (norma UNI 10449:2008 – Criteri per la formulazione e la gestione del permesso di lavoro).</p>	<p>La norma UNI 10449:2008 ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la formulazione, la compilazione e la gestione dei permessi di lavoro. Il permesso di lavoro garantisce un controllo formale e che tutti gli elementi di un sistema di lavoro sicuro siano approntati prima che i lavoratori siano autorizzati ad entrare o a lavorare in uno spazio confinato. Elementi essenziali di un permesso di lavoro sono, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiara identificazione della figura professionale e gerarchica che autorizza quel particolare lavoro (con eventuali limiti di responsabilità) e di quella che ha la responsabilità della messa in opera delle misure 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>preventive e di sicurezza (confinamento area, verifica condizioni aria, verifica DPI, collaudo attrezzature etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione dei vari soggetti interessati all'attività (committente, appaltatore etc.) con definizione degli esatti nominativi, dei ruoli e delle responsabilità; - la chiara indicazione dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori; - l'eventuale necessità di un costante monitoraggio dei lavori, sia strumentale che umano. 			
--	---	--	--	--

2.3 DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI

DOCUMENTAZIONE	Note	Documentazione presente		
		Si	No	N.P.
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, aggiornato (<i>artt.26 e art.90 comma 9 - lett.a) e All. XVII D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	Fa parte dei documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi da parte del Committente o del Responsabile dei lavori. Tuttavia, nelle visure camerali non esiste l'indicazione di "lavoratore autonomo", ma si riscontra invece la dicitura "impresa individuale" cioè il soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti. In questo caso l'esatta individuazione del soggetto, impresa o autonomo, si evidenzia al momento dell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente in quanto potrà correttamente essere definito solo in fase contrattuale. Il lavoratore autonomo è pertanto un artigiano che svolge la propria attività da solo (senza l'aiuto di collaboratori o altri artigiani), si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contratto d'opera (<i>art. 2222, del Codice Civile per appalti privati; art. 105 D.lgs.50/2016 per appalti pubblici; art. 26, D.lgs 81/2008 e s.m.i.</i>).	Il contratto d'opera rispetto al contratto d'appalto si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La distinzione tra contratto d'appalto e contratto d'opera trova fondamento nella considerazione che, mentre l'art. 1655 C.C. qualifica il rapporto in funzione dell'organizzazione dei mezzi e dell'assunzione del rischio da parte dell'appaltatore, l'art. 2222 C.C. si basa sulla prevalente attività lavorativa del prestatore autonomo. Nei cantieri in cui è prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza il lavoratore autonomo si dovrà attenere anche alle indicazioni fornite dallo stesso ed ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza (<i>art. 94 e 100, comma 3, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità (<i>D.M. 30.01.2015 – D.U.R.C. "on-line" modificato dal D.M. 23.02.2016; art. 90 comma 9-lett. a) e All. XVII, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)</i>	Il D.U.R.C. deve essere richiesto con procedura telematica tramite portali INPS o INAIL. Si fa presente come il D.U.R.C. rappresenta uno dei documenti essenziali atti a verificare l'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, obbligo che ricade sul committente dei lavori o responsabile dei lavori (<i>art. 90 comma 9, lett. a) D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008 (<i>art. 21, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	Tale adempimento significa che le attrezzature di lavoro devono: - possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, ovvero devono rispondere alle disposizioni previste dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto - es. marcatura CE, dichiarazione CE di conformità, libretto uso e manutenzione - oppure, qualora costruite in assenza o precedentemente all'emanazione di tali direttive, rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all'All.V al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - essere mantenute in perfetto stato di efficienza e sottoposte alle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<p>verifiche periodiche previste dalla legge e comunque, se non specificato altrimenti, dal costruttore;</p> <p>- essere utilizzate esclusivamente da personale adeguatamente informato, formato e addestrato.</p>			
Documenti attestanti il possesso di dispositivi di protezione individuali e il loro utilizzo conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, esibizione fatture di acquisto (<i>art. 21, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	Per dispositivi si intendono scarpe antinfortunistiche, casco di protezione, guanti, otoprotettori, ecc.. I dispositivi devono essere conformi alle norme di legge, essere idonei e adeguati all'uso specifico, essere integri e in perfetto stato di efficienza, essere indossati previo informazione, formazione e addestramento specifici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (<i>art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione atta a dimostrare la sorveglianza sanitaria, non obbligatoria, secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (<i>art. 21, comma 2- lett. a), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	Con il D.P.R. 177/2011, relativo ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per i lavoratori autonomi è necessaria una integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'art. 21 del D.lgs. 81/2008, pertanto relativamente alla sorveglianza sanitaria: "non più facoltà di beneficiare (previsione generale del D.lgs. 81/2008) ma obbligo (dettato specifico del D.P.R. 177/11)".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione atta a dimostrare la partecipazione, non obbligatoria, a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (<i>art. 21, comma 2, lett. b), D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>).	Con il D.P.R. 177/2011, relativo ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per i lavoratori autonomi è necessaria una integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'art. 21 del D.lgs. 81/2008, pertanto relativamente ai corsi di formazione specifici: "non più facoltà di partecipare (previsione generale del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ma obbligo (dettato specifico del D.P.R. 177/2011)".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestazione di avvenuta formazione dei lavoratori autonomi che utilizzano le attrezzature di lavoro specifiche relative all'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (<i>art.73, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012</i>).	<p>L'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012, in particolare l'"Allegato A", obbliga anche i lavoratori autonomi alla partecipazione a specifici corsi di formazione per l'utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro:</p> <p>a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;</p> <p>b) Gru a torre;</p> <p>c) Gru mobile;</p> <p>d) Gru per autocarro;</p> <p>e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico; - Carrelli industriali semoventi; - Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi; <p>f) Trattori agricoli e forestali;</p> <p>g) Macchine movimento terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; - Escavatori a fune; - Pale caricatori frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; - Terne; - Autoribaltabili a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg; <p>h) Pompe per calcestruzzo.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPENDICE: PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE

DENOMINAZIONE CORSO	INFORMAZIONI
<p>Formazione dei lavoratori (art. 37, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE</p> <p>Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'Accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art.37 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.. Con riferimento all'Accordo sopra citato è vigente l'obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all'Accordo Stato Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i collaboratori famigliari; - tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione, compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato. <p>La formazione, a cura del datore di lavoro, deve avvenire previa richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. I docenti, interni o esterni all'azienda, devono possedere i criteri di qualificazione previsti da D.I. 06.03.2013. I Datori di lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 06.03.2013. Con entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni per RSPP del 07.07.2016 viene colmata una lacuna evidente nell'ambito di applicazione del D.I. del 06.03.2013, in quanto prevede che il requisito di formatore sia posseduto da tutti i docenti.</p> <p>Nello specifico l'All.V indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori Sicurezza. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto nessun requisito del docente.</p> <p>DURATA</p> <p>In base al livello di rischio dell'azienda la durata minima complessiva del corso è così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale: 4 ore per tutti i settori - Formazione specifica: in base alla classificazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 – 2007 (vedi All. II Accordo Stato Regioni del 21.12.2011): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rischio basso: 4 ore; ✓ Rischio medio: 8 ore; ✓ Rischio alto: 12 ore (tipico dei lavoratori del settore Costruzioni). <p>L'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso".</p> <p>In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda edile che non svolgono attività in cantiere, ma solo di ufficio, a seguito della valutazione dei rischi possono essere considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività in cantiere) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio".</p> <p>Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto"). Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16oreMICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta</p>

	<p>integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.</p> <p>AGGIORNAMENTO Cadenza quinquennale, 6 ore minimo per tutti i macrosettori di rischio.</p>
<p>Formazione del dirigente in materia di sicurezza (art. 37, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Dirigenti in materia di sicurezza. L'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, al punto 6, stabilisce che «La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in riferimento a quanto previsto all'art. 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e in relazione agli obblighi previsti all'art. 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori», quindi i dirigenti che pure rimangono creditori dell'attività di informazione e addestramento, nonché di eventuale formazione speciale, non sono destinatari della formazione prevista per i lavoratori.</p> <p>DURATA Minimo 16 ore.</p> <p>AGGIORNAMENTO Cadenza quinquennale, 6 ore minimo.</p>
<p>Formazione del preposto di cantiere (art. 37, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Si rivolge ai preposti di cantiere. La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare. Pertanto la formazione come preposto può essere conseguita solo dopo aver effettuata la formazione di lavoratore prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.</p> <p>DURATA Formazione lavoratore relativa al macrosettore di rischio+ formazione particolare aggiuntiva per preposto di minimo 8 ore</p> <p>AGGIORNAMENTO Cadenza quinquennale, 6 ore minimo</p>
<p>Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – RSPP per svolgimento diretto da parte del datore di lavoro (art. 34, comma 2, D.lgs. 81/2008, e Accordo Stato Regioni 21.12.2011).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Responsabile del Servizio di Prevenzione E Protezione dai Rischi – RSPP per svolgimento diretto da parte del datore di lavoro</p> <p>DURATA 48 ore per rischio alto in cui ricade il settore Costruzioni.</p> <p>AGGIORNAMENTO Cadenza quinquennale, 14 ore per rischio alto in cui ricade il settore Costruzioni.</p>
<p>Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione E Protezione dai Rischi – RSPP in caso di incarico interno o esterno all'azienda (art. 32 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e Accordo Stato Regioni 07.07.2016).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – RSPP in caso di incarico interno o esterno all'azienda</p> <p>DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulo A: 28 ore; - Modulo B (Modulo comune a tutti i settori produttivi): 48 ore + Modulo B di specializzazione – SP2: 16 ore (settore Costruzioni) - Modulo C: 24 ore. <p>AGGIORNAMENTO cadenza quinquennale, Modulo B: 40 ore.</p>
<p>Formazione Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) (art. 32 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 07.07.2016).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – ASPP</p> <p>DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulo A: 28 ore; - Modulo B (Modulo comune a tutti i settori produttivi): 48 ore + Modulo B di specializzazione – SP2: 16 ore (settore Costruzioni). <p>AGGIORNAMENTO Cadenza quinquennale, Modulo B: 20 ore.</p>

<p>Formazione addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione (art. 37, comma 9, e art 46, commi 3 e 4, D.lgs. 81/2008 s.m.i.; D.M.10/03/1998) oppure formazione del datore di lavoro per svolgimento diretto di tali compiti (art. 34, comma 2-bis, art. 46, commi 3 e 4, D.lgs. 81/2008 s.m.i.; D.M.10/03/1998).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE È il soggetto incaricato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze.</p> <p>DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppo A – rischio d'incendio basso: 4 ore; - gruppo B – rischio d'incendio medio: 8 ore; - gruppo C – rischio d'incendio elevato:16 ore. <p>AGGIORNAMENTO L'Accordo Stato Regione del 07.07. 2016, All. V, precisa che al momento non è previsto nessun corso di aggiornamento. La circolare prot. n. 0012653 del 23/02/2011 del Ministero dell'Interno-Dipartimento VV.F.- Direzione Centrale per la Formazione, ribadisce ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., art. 37, comma 9, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica contestualmente gli argomenti e la durata, ma non fornisce chiarimenti sulla periodicità. In particolare la durata è così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppo A – rischio d'incendio basso: 2 ore; - gruppo B – rischio d'incendio medio: 5 ore; - gruppo C – rischio d'incendio elevato: 8 ore. <p>Per la frequenza dell'aggiornamento periodico si può fare riferimento, indipendentemente dal tipo di attività (basso, medio o alto rischio) al D.M. 388/2003, per la formazione degli addetti al primo soccorso, che prevede all'art. 3, comma 5, una cadenza triennale, per i lavoratori designati almeno per quanto attiene la capacità di intervento pratico.</p>
<p>Formazione addetto primo soccorso (art. 37 comma 9, art. 45 comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art.3 D.M.388/2003) o formazione del datore di lavoro che svolgimento diretto di tale compito (art. 34 comma 2-bis, art. 45 comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; art.3 D.M.388/2003).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE L'addetto al primo soccorso intervenire velocemente quando si verifica un infortunio è determinante. Conoscere le corrette tecniche di primo soccorso, sapere cosa fare e soprattutto cosa non fare nei riguardi di un infortunato è di fondamentale importanza in qualsiasi luogo di lavoro.</p> <p>DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo A: 16 ore (si deve prevedere la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta); - Gruppi B e C: 12 ore. <p>AGGIORNAMENTO Triennale (almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico) così distinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo A: 6 ore; - Gruppi B e C: 4 ore.
<p>Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (art. 37, commi 10 e 11, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST (art. 48, comma 7, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE In ogni azienda o unità produttiva deve essere designato o eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (la nomina deve essere documentata e conservata in azienda). Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (RLST) o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48 D.lgs 81/2008.</p> <p>DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - RLS: 32 ore di cui almeno 12 sui rischi specifici presenti in azienda; - RLST: 64 ore. <p>AGGIORNAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - RLS: annuale <ul style="list-style-type: none"> ✓ almeno 4 ore per aziende dai 15 ai 50 lavoratori; ✓ almeno 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori; ✓ Per le imprese con meno di 15 lavoratori non è previsto alcun obbligo di aggiornamento RLS anche se l'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dispone che la formazione dell'RLS debba essere eseguita periodicamente e soprattutto in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovi rischi (sono comunque consigliate ma non obbligatorie 4

	<p>ore annue). Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. impone un obbligo di aggiornamento annuale per far sì che l'RLS sia sempre al passo che le ultime disposizioni e linee guide in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.</p> <p>- RLST: annuale - 8 ore.</p>
<p>Formazione per addetti ai lavori elettrici - PAV (Persona Avvertita), PES (Persona Esperta) e PEI (Persona Idonea per i lavori sotto tensione BT) (art. 82 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11-27).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Il corso è rivolto a installatori e manutentori che svolgono lavori su o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in tensione. La Nuova Norma CEI 11-27, 4° edizione del 2014, fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27:2014 prevede che il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI).</p> <p>La Norma CEI 11-27:2014 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza elettrica, nonché di capacità organizzative e d'esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) ed Idonee ad effettuare in sicurezza lavori in tensione sugli impianti elettrici (PEI). L'art. 82 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in tensione a lavoratori abilitati ai sensi della pertinente normativa tecnica, tra cui appunto la Nuova Norma CEI 11-27 del 2014. Il percorso formativo per gli addetti ai lavori elettrici si compone di una parte teorica (livello 1 A e 2 A della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014) e una parte pratica (livello 1 B e 2 B della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014). I corsi per Addetti ai Lavori Elettrici CEI 11-27 sono modulari ed è quindi possibile partecipare solo alla parte teorica, solo alla parte pratica o ad entrambe. Successivamente a questi corsi di formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come "Persona Avvertita (PAV)", "Persona Esperta (PES)" e "Idonea ai lavori elettrici in tensione" (PEI) ai sensi delle Nuove Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 (CEI 11-48).</p> <p>DURATA La durata del presente corso è prevista in 16 ore.</p> <p>AGGIORNAMENTO E' previsto un corso di aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni.</p>
<p>Formazione per perforatori piccolo diametro (PD) e grande diametro (GD) (art. 71 comma 7 e 73 comma 1 e 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 79, comma 19, del D.P.R. 207/2010 e art. 77 del CCNL Edilizia 19.04.2010).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Il corso conforme alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) è rivolto Perforatori delle Imprese Edili che operano utilizzando macchine nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e nel settore delle perforazioni nel sottosuolo. L'art.77 del CCNL Edilizia 2008 obbliga i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo ad essere in possesso di un patentino rilasciato dalle scuole edili e domanda al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino che attesta l'avvenuta formazione dei perforatori. Protocollo di Intesa AIF (Associazione Imprese Fondazioni) – Formedil (Ente Nazionale per la formazione professionale in edilizia) del 19.05.2008. Prerequisito per lo svolgimento del corso è l'autocertificazione di tre anni di esperienza nelle seguenti mansioni: micropali, tiranti, jet grouting, sondaggi, infilaggi. Per chi ha svolto il corso di perforatore GD o PD è possibile ottenere l'abilitazione per il tipo di lavorazione mancante (GD o PD) prendendo parte ad un corso aggiuntivo della durata di 16 ore.</p> <p>DURATA 40 ore in orario lavorativo.</p> <p>AGGIORNAMENTO Per il lavoratore è previsto un corso di aggiornamento di 16 ore ogni due anni.</p>
<p>Formazione dei lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro specifiche relative all'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (art.73, comma 5 del D.lgs. 8/2008 e s.m.i., e Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE L'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 ha dato attuazione all'art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ove si demandava alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs.81/2008 e s.m.i. (lavoratori autonomi), delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.</p>

	DURATA			
	ATTREZZATURA	MODULO TEORICO (ore)	MODULO PRATICO (ore)	TOTALE (ore)
	Piattaforma di lavoro mobili elevabili (PLE)	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)	8 8 12
	Gru a torre	8	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basse e in alto)	12 12 14
	Gru mobili (corso base)	7	7	14
	Gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4	8
	Gru per autocarro	4	8	12
	Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)	12 12 12 16
	Trattori agricoli o forestali	3	5 (per trattori a ruote) 5 (per trattori a cingoli)	8 8
	Macchine movimento terra: Escavatori, pale cariatrici, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 (per escavatori idraulici) 6 (per escavatori a fune) 6 (per caricatori frontali) 6 per terne) 6 (per autoribaltabili a cingoli) 12 (per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne)	10 10 10 10 10 16
	Pompe per calcestruzzo	7	7	14
	AGGIORNAMENTO Per tutte le attrezzature ogni 5 anni minimo 4 ore di cui 3 ore pratiche.			
Formazione teorico-pratica per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (<i>art 136, commi 6,7,8, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., in connessione con l'All. XXI</i>).	A CHI SI RIVOLGE A tutti i lavoratori ed i preposti designati dal datore di lavoro per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, che abbiano ottenuto l'idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione. Valevole anche come addestramento all'utilizzo dei DPI anticaduta impiegati nelle operazioni di montaggio/smontaggio dei ponteggi.			
	DURATA 28 ore in orario lavorativo			
	AGGIORNAMENTO Cadenza quadriennale, della durata minima di 4 ore.			
Formazione teorico-pratica per lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l'accesso e il lavoro in siti naturali o artificiali (es.: a) installazione reti paramassi e disgiungimento massi su pareti rocciose; b) accessi difficili in edilizia, facciate e coperture; c) manutenzioni strutture articolate e sostegni; ecc.) (art 116, comma 2, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., in connessione con l'All. XXI).	A CHI SI RIVOLGE Il corso è rivolto ai lavoratori e preposti che devono effettuare lavorazioni addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi che per il settore dell'edilizia è previsto uno specifico modulo pratico per l'accesso e il lavoro in siti naturali o artificiali. La formazione è distinta per operatore (lavoratore) e preposto. Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede che i lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi possano avere accesso a un modulo specifico di formazione per "preposti con funzione di sorveglianza dei lavori", tendente a offrire gli strumenti utili a effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.			

	<p>DURATA Lavoratori: 32 ore (Modulo Base teorico pratico e Modulo A - specifico tecnico); Preposti: formazione per lavoratore di 32 ore + 8 ore modulo specifico teorico-pratico.</p> <p>AGGIORNAMENTO Addetti: cadenza quinquennale - 8 ore; Preposti: cadenza quinquennale - 4 ore.</p>
<p>Formazione lavoratori, addetti e coordinatori, allo smaltimento e rimozione dell'amianto (art. 258 ed in generale Titolo IX, Capo III D.lgs. 81/2008 e s.m.i., formazione secondo il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n.4462 del 05.05.2011).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Il corso per addetti è rivolto ai lavoratori dipendenti di imprese edili, di manutenzione in campo edile, di trasporto e in generale il personale di imprese impegnati nelle lavorazioni dell'amianto. La formazione è distinta per operatore (lavoratore) e preposto. Il corso per coordinatore è rivolto a personale d'azienda in possesso almeno del titolo di scuola media superiore.</p> <p>DURATA Addetti: 30 ore, con un esame finale della durata massima di 2 ore; Coordinatori: 50 ore, con un esame finale della durata massima di 2 ore.</p> <p>AGGIORNAMENTO Addetti: cadenza biennale - 8 ore; Coordinatori: cadenza biennale - 8 ore.</p>
<p>Formazione operatori e preposti, addetti alla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare riferimento normativo (All. II, D.I. del 4.03.2013; art 164, comma 1- lett. b) D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Formazione per gli addetti e preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.</p> <p>DURATA Addetti: 8 ore (Moduli: giuridico normativo - tecnico e pratico); Preposti: 12 ore (Moduli: giuridico normativo - tecnico e pratico).</p> <p>AGGIORNAMENTO E' previsto un corso di aggiornamento di durata minima di 3 ore ogni quattro anni per mezzo.</p>
<p>Formazione e addestramento per addetti che lavorano in ambienti e spazi confinati (D.P.R.177/2011, art. 36, 37, 66 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).</p>	<p>A CHI SI RIVOLGE Ai lavoratori, datori di lavoro, lavoratori autonomi, addetti a lavori in spazi confinati.</p> <p>DURATA Per quanto attiene durata e contenuti della formazione si è ancora in attesa di un futuro accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le parti sociali, da emanarsi, che doveva essere emanato entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. 177/2011. La mancanza di una regolamentazione ha generato il proliferare di proposte di formazione dai contenuti e dalla durata differenti.</p> <p>AGGIORNAMENTO Non ancora definito.</p>



Ente Scuola per l'Industria Edilizia e Affini
delle Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia

ENTE SCUOLA PER LE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI CATANZARO-CROTONE-VIBO VALENTIA

Sede di Catanzaro: Via Bari n. 27 (Località Profeta) – 88050 Caraffa di Catanzaro
Tel. +39.0961.954041 – Fax 0961.954033 – email: iscrizionecorsi@scuolaedile.net

Sede di Crotona: Via Giovanni Paolo II n.260 – 88900 Crotona
Tel/Fax +39.0962.962822



ANCE CROTONE COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI CROTONE

Via A. De Curtis n.2 – 88900 Crotona
Tel. 0962.962699 - Fax: 0962.733111 - Email: info@ance.kr.it



Comitato Paritetico Territoriale
Catanzaro-Crotona-Vibo Valentia

CPT - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE CATANZARO – CROTONE – VIBO VALENTIA

Via Bari n. 27 (Località Profeta) – 88050 Caraffa di Catanzaro
Tel./Fax +39.0961.954049 – email: info@cpt.cz.it – cptcz@cpt.cz.it